



ASIPREIMAIRE

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata

“ASPREMARE – FONDAZIONE BUCCIANTI PER LA RICERCA E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE RENALI E CARDIOVASCOLARI - ONLUS”

senza vincolo di rappresentazione grafica, con sede in Milano, presso l’Azienda Ospedaliera “Ospedale Niguarda Ca’ Granda”, U.O. Di Nefrologia e Dialisi, Piazza Ospedale Maggiore n. 3.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l’acronimo «ONLUS».

Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione Lombardia.

ARTICOLO 2 FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nell’ambito della ricerca scientifica e dell’assistenza socio-sanitaria.

La Fondazione intende realizzare, promuovere e sostenere tutte quelle attività e quei progetti che si propongano di ottenere la riduzione delle malattie del rene e del cuore nella popolazione.

La Fondazione, in particolare, intende svolgere direttamente ed indirettamente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett a) punto 11, del D.lgs. 460/1997, attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell’ambito degli studi delle malattie nefro cardio vascolari.

La Fondazione, inoltre, si attiva nella prevenzione, nello studio e perfezionamento dei sistemi diagnostici e delle metodiche di cura, collabora con le strutture sanitarie nazionali anche nell’opera di assistenza ai malati nefropatici allo scopo di migliorarne la qualità di vita.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui al precedente art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie tra le quali:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione / di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero partecipare a enti che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività strettamente diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- promuovere e organizzare manifestazioni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4

VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili,

o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati dal Fondatore o dai Partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 6 FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il preventivo economico-finanziario del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 8 MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9 FONDATORI

È Fondatore il Prof. Gherardo Buccianti.

Il Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, persona od ente destinato a succedergli nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto; e così in perpetuo.

È Fondatore Onorario la signora Nella Bompani Bolchini.

ARTICOLO 10 PARTECIPANTI

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

I Partecipanti sono ammessi con delibera in appellabile del Consiglio di Amministrazione

adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

ARTICOLO 11 PARTECIPANTI ESTERI

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12 ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 13

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- il Comitato Scientifico, ove istituito;
- l'Organo di Consulenza tecnico-contabile.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di cinque ad un massimo di dodici.

La composizione sarà la seguente:

- il Fondatore;
- fino a quattro membri nominati dal Fondatore;
- fino a cinque membri, cooptati dai membri sub. a) e b), con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- fino a due membri nominati dai Partecipanti della Fondazione, con deliberazione comune adottata a maggioranza.

Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione del membro sub. a), restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
- approvare il preventivo economico-finanziario e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente della Fondazione, fermo restando quanto previsto all'articolo 16;
- nominare il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
- istituire, ove opportuno, il Comitato Scientifico, determinandone numero dei membri, compiti, durata nella carica e modalità di funzionamento;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata.

Il Consiglio d'Amministrazione, con propria deliberazione adottata ai sensi di legge e regolarmente depositata, può istituire un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà l'Organo di Consulenza Tecnico-

Contabile.

Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, l'approvazione di modifiche statutarie o lo scioglimento della Fondazione, occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è il Fondatore.

Qualora il Presidente, come sopra individuato, non possa o non voglia accettare detta carica o proseguire nella stessa, il Presidente della Fondazione sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONSULENZA TECNICO-CONTABILE

L'Organo di consulenza tecnico-contabile è composto da uno a tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Fondatore.

L'Organo di consulenza tecnico-contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

I membri dell'Organo di consulenza tecnico-contabile restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

In caso di proposta alla competente Autorità per lo scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato, acquisito il parere favorevole del Fondatore, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che proporrà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 20
NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

FONDAZIONE

Fondatore e Presidente: Prof. Gherardo Buccianti

Fondatore Onorario: Sig.ra Nella Bompani Bolchini